

Relazione della IV Commissione permanente

ASSETTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE; URBANISTICA; ECOLOGIA;
ACQUEDOTTI; LAVORI PUBBLICI; VIABILITA' E TRASPORTI; CAVE E TORBIERE

(Seduta del 6 febbraio 2008)

Relatore di maggioranza: MICHELE ALTOMENI

Relatore di minoranza: DANIELE SILVETTI

sulla proposta di atto amministrativo n. 79/07

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 27 dicembre 2007

MODIFICHE ALLA DELIBERAZIONE 22 GENNAIO 2003, N. 85
"ISTITUZIONE DELLA RISERVA NATURALE REGIONALE GENERALE ORIENTATA
DI RIPA BIANCA IN COMUNE DI JESI"

RELAZIONE ORALE

Testo proposto

IL CONSIGLIO REGIONALE

Premesso che con propria deliberazione 22 gennaio 2003, n. 85 ha approvato l'atto istitutivo della Riserva naturale regionale generale orientata di Ripa Bianca, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 "Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali";

Ritenuto necessario procedere alla modifica del citato atto istitutivo allo scopo di garantire la continuità e la funzionalità della gestione della Riserva e di perseguire la semplificazione e l'economicità dell'azione amministrativa;

Esaminate le modifiche in questione riportate nell'allegato al presente atto di cui fa parte integrante e sostanziale;

Vista la proposta della Giunta regionale;

Visto il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d), della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del Dirigente del servizio ambiente e paesaggio, nonché l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico della Regione, resi nella proposta della Giunta regionale;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

D E L I B E R A

di approvare l'allegato del presente atto, parte integrante e sostanziale dello stesso, relativo alla modifica dell'atto istitutivo della Riserva naturale regionale generale orientata di Ripa Bianca approvato con deliberazione consiliare 22 gennaio 2003, n. 85.

Testo approvato dalla Commissione

IL CONSIGLIO REGIONALE

Identico

Preso atto che la predetta proposta è stata preventivamente esaminata, ai sensi del primo comma dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione consiliare permanente competente in materia;

D E L I B E R A

Identico

MODIFICHE ALLA DELIBERAZIONE 22 GENNAIO 2003, N. 85
“ISTITUZIONE DELLA RISERVA NATURALE REGIONALE GENERALE ORIENTATA
DI RIPA BIANCA DI JESI”

Art. 1

1. All'articolo 2 della deliberazione 22 gennaio 2003, n. 85 (Istituzione della riserva naturale regionale generale orientata Ripa Bianca in Comune di Jesi) sono soppresse le parole “e di sviluppo socio economico”.

Art. 2

1. L'articolo 3 della deliberazione 85/2003 è sostituito dal seguente:

“Art. 3 - (Gestione della Riserva)

1. La Riserva naturale regionale generale orientata di Ripa Bianca di Jesi è gestita dal WWF Italia Onlus per un periodo di dieci anni a decorrere dal 1° gennaio 2008.

2. La gestione della Riserva è rinnovabile con deliberazione della Giunta regionale per un periodo di pari durata, tenendo conto degli esiti delle verifiche che la struttura regionale competente effettua con cadenza quinquennale allo scopo di rilevare i risultati della gestione.

3. Con apposita convenzione la Regione Marche, la Provincia di Ancona, il Comune di Jesi ed il WWF Italia regolano i rapporti tra gli enti citati ed il soggetto gestore.

4. E' costituito un tavolo tecnico con funzioni consultive, così composto:

- a) un rappresentante dei proprietari dell'area;
- b) due rappresentanti nominati all'unanimità o a maggioranza dalle organizzazioni professionali agricole;
- c) due rappresentanti nominati all'unanimità o a maggioranza dalle associazioni di protezione ambientale;
- d) un rappresentante della Regione Marche;
- e) un rappresentante della Provincia di Ancona;
- f) un rappresentante del Comune di Jesi.

5. Il tavolo tecnico si esprime in particolare sul piano di gestione della Riserva, sul regolamento attuativo, sui programmi annuali di investimento redatti ai sensi del Programma triennale regionale per le aree protette (PTRAP) di cui all'articolo 7 della l.r. 15/1994, sullo statuto della Riserva, sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo.”

Art. 1

Identico

Art. 2

Identico

Art. 3

1. Alla rubrica e al comma 1 dell'articolo 5 della deliberazione 85/2003 sono sopresse le parole "e di sviluppo socio economico".

2. La lettera m) del comma 1 dell'articolo 5 della deliberazione 85/2003 è sostituita dalla seguente:

"m) individua le misure di conservazione, ai sensi dell'articolo 24 della l.r. 12 giugno 2007, n. 6, per i siti della Rete Natura 2000 ricadenti nel perimetro della Riserva;"

3. La lettera n) del comma 1 dell'articolo 5 della deliberazione 85/2003 è sostituita dalla seguente:

"n) è redatto dal soggetto gestore ed è adottato dalla Giunta regionale entro dodici mesi dalla stipula della convenzione di cui all'articolo 3, comma 3. E' depositato per trenta giorni presso la sede della Riserva e degli enti locali interessati, nonché affisso all'albo dei medesimi. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e nelle pagine di almeno due quotidiani a diffusione regionale. Chiunque vi abbia interesse può prenderne visione e presentare al soggetto gestore osservazioni scritte entro trenta giorni dalla scadenza del termine di deposito. Nei successivi sessanta giorni il soggetto gestore predispone le controdeduzioni alle osservazioni pervenute e trasmette la relativa documentazione alla Regione. Entro trenta giorni dalla data di trasmissione la Giunta regionale approva il piano di gestione motivando sulle osservazioni presentate;"

Art. 4

1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 6 della deliberazione 85/2003 è aggiunta le seguente:

"e bis) all'indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica."

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della deliberazione 85/2003 è aggiunto il seguente:

"1 bis. Il regolamento è proposto dal soggetto gestore della Riserva ed è approvato dalla Giunta regionale, sentiti gli Enti territoriali interessati."

Art. 5

1. All'alinea e alla lettera n) del comma 1 dell'articolo 7 della deliberazione 85/2003 sono sopresse le parole "e di sviluppo socio economico".

Art. 3

Identico

Art. 4

Identico

Art. 5

Identico

Art. 6

1. La rubrica dell'articolo 8 della deliberazione 85/2003 è sostituita dalla seguente: "Iniziativa per lo sviluppo economico e sociale".

2. Al comma 1 dell'articolo 8 della deliberazione 85/2003 sono soppresse le parole "e di sviluppo socio economico".

3. Il comma 2 dell'articolo 8 della deliberazione 85/2003 è sostituito dalla seguente:

"2. A tal fine il soggetto gestore, nel rispetto delle esigenze di conservazione della Riserva, individua ed organizza le iniziative volte a conseguire:

- a) l'attuazione di interventi di conservazione e di miglioramento volti a mantenere o a ripristinare, in uno stato di conservazione soddisfacente, habitat naturali e habitat delle specie selvatiche presenti;
- b) la realizzazione di impianti ecocompatibili per la depurazione e per il risparmio energetico;
- c) forme di agevolazione rivolte alle attività tradizionali artigianali e culturali;
- d) lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse;
- e) l'occupazione giovanile ed il volontariato;
- f) l'accessibilità e la fruizione del territorio della riserva ai portatori di handicap;
- g) lo sviluppo dell'agriturismo;
- h) lo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali compatibili con gli obiettivi di conservazione del patrimonio naturale della Riserva;
- i) la valorizzazione dei prodotti agricoli anche attraverso l'attuazione e la gestione di un marchio;
- l) l'affermazione e lo sviluppo di tecniche agricole tradizionali e dell'agricoltura biologica;
- m) il restauro ed il risanamento conservativo degli edifici di particolare valore architettonico previa approvazione del piano di gestione;
- n) la realizzazione di iniziative formative ed informative circa la messa a punto di nuove esperienze produttive che consentano alle imprese di specializzarsi in termini di capacità di offerta di beni e servizi ambientali e di consapevolezza dell'ambiente."

Art. 7

1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 11 della deliberazione 85/2003 sono abrogati.

Art. 6

Identico

Art. 7

Identico